

Sentenza n.791/2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del Tribunale di Cagliari, Sezione Stralcio, dott. Giampiero Sanna, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte

- al n.1605 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 1992 promossa da:

I.N.A.I.L., in persona del Presidente in carica e, per lui, del Direttore pro tempore della Sede di Cagliari 2, giusta delega Prot. N. 144 del 13/12/1990 dello stesso Presidente, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato *****, che lo rappresenta, con procura speciale a margine dell'atto di citazione, e lo difende

ATTORE

CONTRO

*****, residente in Settimo San Pietro e elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato *****, che lo rappresenta, con procura speciale a margine della comparsa di costituzione 27 gennaio 1997 e lo difende

CONVENUTO

E CONTRO

*****, residente in Cagliari e elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato *****, che lo rappresenta, con procura speciale a margine della comparsa di costituzione e lo difende

CHIAMATO IN CAUSA

- al n. 3559 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 1993 promossa da:

***** per sé ed in dualità di eredi di *****, tutti elettivamente domiciliati

in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Rosalia Pacifico, che li rappresenta, con procura speciale a margine dell'atto di citazione, e li difende

ATTORI

CONTRO

*****, residente in Settimo San Pietro e elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato *****, che lo rappresenta, con procura speciale a margine della comparsa di costituzione 27 gennaio 1997 e lo difende

*****, residente in Cagliari e elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato *****, che lo rappresenta, con procura speciale a margine della comparsa di costituzione e lo difende

CONVENUTI

All'udienza del 19 giugno 2007 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse del'I.N.A.I.L.: il Tribunale adito, ogni avversa istanza, anche istruttoria disattesa, voglia condannare in solido ***** e *****, per i titoli dedotti in causa, al pagamento, in favore dell'I.N.A.I.L., della somma di Euro 66.735,00 o di quell'altra anche maggiore che risulterà dovuta, oltre rivalutazione ex lege (T.U. n. 1124/1965, sulle rendite successivamente al 1/1/2001, ratei nel frattempo maturati, interessi di legge ed interessi composti dalla domanda al saldo;

Nell'interesse di *****, *****: voglia il

Tribunale, respinta ogni contraria istanza. eccezione o deduzione

- accertare e dichiarare l'esclusiva e integrale responsabilità solidale, o in subordine, individuale, dei Sigg.ri ***** e *****, in ordine al fatto illecito di cui in premessa, anche ai sensi dell'art. 651 c.p.p.;

- conseguentemente condannare in solido, o in subordine singolarmente, i convenuti al risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale, morale e biologico

subiti da *****, ***** per sé ed in qualità di eredi di *****, a seguito dell'infortunio mortale occorso al proprio congiunto *****, liquidando gli stessi in complessive Lire 200.000.000 o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione della somma e il maggior danno derivato dal colpevole ritardo nel pagamento. Con vittoria di spese ed onorari di causa.

In subordine il Tribunale voglia disporre consulenza tecnica d'ufficio affinché vengano accertate le conseguenze fisiopsichiche patite dagli attori, in conseguenza del fatto dedotto in giudizio, e quindi l'ammontare dei danni patrimoniali, morali e biologici sopportati da ciascuno degli attori per sé ed in qualità di eredi di *****, in considerazione della giovane età del *****, dell'attività svolta, della sua capacità reddituale e della sua convivenza con la famiglia d'origine al momento del decesso.

Nell'interesse di *****,

A) nella causa iscritta 1605 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 1992: Voglia il Tribunale

1. Respingere le avverse domande, in quanto infondate, previa declaratoria di intervenuta prescrizione del credito azionato;

2. con vittoria di spese e competenze di giudizio;

per la denegata e gravanda ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese di parte attrice,

3. condannare ***** al rimborso, in favore del ***** di tutto o della parte che sarà ritenuta di giustizia delle somme che il convenuto ***** dovesse pagare all'I.N.A.I.L. oltre interessi di legge e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 cod. civ.

4. con vittoria di spese e competenze di causa.

B) nella causa iscritta al n. 3559 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 1993: voglia il Tribunale

1. respingere le avverse domande, in quanto infondate;
2. con vittoria di spese e competenze di giudizio;
3. per la denegata e gravanda ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese di parte attrice:
4. condannare ***** al rimborso in favore del ***** di tutto o della parte che sarà ritenuta di giustizia delle somme che il convenuto ***** dovesse pagare ai *****, oltre interessi di legge e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 cod. civ.;
5. con vittoria di spese e competenze di causa.

Nell'interesse di *****,

A) nella causa iscritta 1605 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 1992:

Nei confronti di ***** il Tribunale Ill.mo voglia

- respingere e rigettare ogni domanda avversa come formulata nei propri confronti, con vittoria di spese, diritti ed onorari;

B) nella causa iscritta al n 3559 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 1993:

Nei confronti di *****, ***** e di ***** il Tribunale Ill.mo voglia

- respingere ogni domanda formulata nei propri confronti e condannare gli attori alla restituzione di quanto ricevuto dal convenuto oltre interessi e maggior danno;

- in subordine, salvo gravame, per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, affinché voglia dichiarare tenuto e condannare il ***** a rilevare e tenere indenne integralmente ovvero in subordine nella misura accertata, ***** da ogni conseguenza pregiudizievole patita e patienda dall'eventuale accoglimento delle avverse domande, per capitale, interessi spese ed accessori;

- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari

In via subordinata ed istruttoria:

- rimessa la causa in lettura, revocate le proprie ordinanze del 29.7.2002 e del 10 aprile 2003 e tutte quelle di reiezione delle richieste istruttorie del *****, in entrambe le cause, ammettere tutte le prove per testi dedotte, senza inversione dell'onere della prova, dal ***** e, in particolare, quella dedotta all'udienza del 17.3.1998, quella dedotta all'udienza del 4 aprile 2000, fermi i testi indicati e con riserva di integrazione della lista sino all'inizio della prova,
- in subordine ammettere il convenuto a riformulare i capi di prova, richiamate all'uopo le considerazioni circa la valenza della sentenza penale nel giudizio civile svolte all'udienza del 7 febbraio 2005, da aversi qui di seguito riprodotte e ritrascritte;
- rigettare tutte le avverse richieste ed istanze istruttorie siccome inammissibili in quanto irrilevanti ed illegali,
- in subordine, salvo gravame, ammettere ***** alla prova contraria, indicandosi quali testi quelli già indicati in tema di prova diretta, con riserva di integrazione della lista sino all'inizio della prova.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 13 febbraio 1992, introduttivo del procedimento con il n.1605 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 1992, l'I.N.A.I.L. ha esposto:

- che in data 4/6/1980 l'operaio *****, mentre sotto la direzione di Sig.***** stava scaricando un rimorchio contenente laterizi forati in pacchi, ciascuno dei quali, compresa l'imbracatura, pesava 440 Kg, era stato travolto e colpito al capo dal braccio della gru che doveva sollevare i pacchi, riportando lesioni a seguito delle quali decedeva;

- che dal rapporto dell'ispettore del lavoro era risultato che la gru, priva di idoneo limitatore di carico, non era mai stata sottoposta alla verifica annuale prescritta dall'art 194 del D.P.R. 27/4/1955, n. 547;
- che, con sentenza del tribunale penale di Cagliari del 26/2/1985 il ***** era stato condannato per i fatti esposti, unitamente a tale *****, datore di lavori del *****;
- che tale sentenza era stata confermata dalla Corte d'Appello di Cagliari in data 2/12/1985;
- che la Corte di Cassazione, con sentenza 3/5/1989, aveva rigettato i ricorsi presentati da entrambi gli imputati e, pertanto, la sentenza di condanna, che faceva stato nei loro confronti, era passata in giudicato;
- che, poiché si trattava di infortunio sul lavoro, indennizzabile ai sensi di legge, esso aveva erogato le prestazioni assicurative obbligatorie, sostenendo un onere complessivo di Lire 52.487.861, oltre le rivalutazioni disposte con D.M. 6/8/1991, pubblicato sulla G.U. n. 2317 del 16/7/1991, i ratei nel frattempo maturati, le rivalutazioni I.S.T.A.T., gli interessi di legge e gli interessi composti dalla domanda giudiziale al saldo;
- che, essendo rimasti vani i tentativi esperiti per giungere ad una composizione stragiudiziale della controversia, esso esercitava il diritto di surroga previsto dagli artt. 1916 e 2043 e segg. Cod. civ., nei confronti di *****.

Tanto premesso l'I.N.A.I.L. ha convenuto in giudizio ***** affinché questo tribunale accogliesse le conclusioni riportate in epigrafe.

***** nel costituirsi in giudizio, ha contestato l'avversa domanda e ha preannunciato che avrebbe richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di *****; nei cui confronti egli intendeva proporre domanda di condanna al

rimborso di tutto o parte di quanto egli fosse stato tenuto a pagare all'attore per il titolo dedotto.

***** , ritualmente chiamato in causa, si è costituito in giudizio contestando l'avversa domanda.

Con atto di citazione del 18 maggio 1993, ***** e ***** , anche nella loro qualità di eredi di ***** , hanno esposto:

- che in data 5.6.1 980 era deceduto ***** , nato a***** , il 22.10.1959, rispettivamente loro figlio e fratello, a seguito di un infortunio sul lavoro, occorsogli a Cagliari alla via ***** nel cantiere edile della Ditta ***** di cui egli era dipendente e manovale;
- che nel predetto cantiere era in costruzione un edificio a uso industriale i cui lavori erano stati subappaltati al ***** dalla ***** , corrente in Cagliari alla Via ***** , amministrata da ***** - titolare dell'omonima ditta;
- che, in forza del contratto stipulato tra il ***** ed il ***** , il primo era tenuto a fornire la mano d'opera, oltre che la carpenteria ed il legname per le impalcature, mentre il secondo i materiali di costruzione, i macchinari e le attrezzature tra cui la gru causa dell'infortunio occorso a *****;
- che infatti, nel pomeriggio del 4.6.1980 mentre quest'ultimo si trovava in un rimorchio per provvedere ad imbracare un terzo carico di laterizi forati, confezionati in pacchi del peso di circa 440 chilogrammi, il braccio in trazione della gru soprarichiamata e manovrata dal ***** per le operazioni di scarico, aveva ceduto improvvisamente, schiantandosi sul rimorchio e travolgendo il ventenne ***** e che cessava di vivere la mattina successiva, a seguito delle gravi lesioni riportate;
- che conseguentemente, con sentenza del 26.5.1985 il Tribunale di Cagliari aveva condannato ***** e ***** entrambi alla pena di un anno di reclusione,

oltre al risarcimento dei danni in solido in favore delle parti civili, *****,
***** e *****;

- che tale sentenza era stata confermata dalla Corte d'Appello con sentenza 2.12.1995 e dalla Corte di Cassazione con sentenza 3.5.1989;

- che *****, che conviveva con loro, esercitava l'attività di manovale dall'età di circa sedici anni e, per contribuire alle loro esigenze, versava loro continuativamente almeno la metà del proprio salario sindacale che all'epoca si aggirava intorno a lire ottocentomila.

Tanto premesso, descritte le loro condizioni e esposte le ragioni di diritto poste a fondamento delle loro pretese, ***** e *****, anche nella loro qualità di eredi di ***** hanno convenuto in giudizio ***** e ***** affinché questo tribunale accogliesse le conclusioni di merito riportate in epigrafe.

I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno contestato le avverse deduzioni.

I due procedimenti sono stati riuniti.

La causa, istruita interrogatorio formale delle parti, con produzioni documentali e prova per testi, è stata decisa sulle conclusioni trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre in via preliminare esaminare l'eccezione di prescrizione fatta valere nei confronti della pretesa dell'I.N.A.I.L.

Va al riguardo rilevato come nel caso in esame, trattandosi di fatto costituente reato, il termine prescrizione è di 10 anni, decorrente dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna (cfr. Cass. 14/3/2006, n. 1441); il che rende palesemente destituita di fondamento l'eccezione in parola.

Nel merito la domanda attrice è fondata e deve essere accolta.

Giova in via preliminare rilevare come la responsabilità risarcitoria dei convenuti debba ritenersi accertata per effetto della sentenza penale emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari in data 2/12/1985, divenuta ormai irrevocabile.

Giova a tal fine precisare che ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile (sull'applicabilità della disposizione di cui all'art. 651 cod. proc. pen. alla sentenza citata, ancorché essa sia passata in giudicato prima dell'introduzione del nuovo codice di procedura penale cfr Cass. Sez. 3, 20/2/1996, n. 1319)

Va in particolare rilevato come la responsabilità del ***** debba essere desunta dai passi della citata sentenza che di seguito si trascrivono.

Si deve dunque ritenere per certo:

- *che il ***** installò o fece installare nel cantiere, per le normali necessità di questo, una gru, di assoluta inaffidabilità, sia per la mancanza di un efficiente limitatore, .sia per l'omissione dei prescritti controlli da parte dell'*****, che avrebbero rilevato la non rispondenza della macchina alle più elementari esigenze di sicurezza;*
- *che , fu lo stesso ***** , in occasione del sinistro, a manovrare la gru in modo non conforme alle norme di legge e di ordinaria prudenza.*

La responsabilità del ***** deve essere affermata a seguito dell'accertamento, compiuto dai giudici della Corte d'Appello, delle seguenti circostanze:

- 1) la fattura relativa alla vendita della gru (dalla società ***** di cui era amministratore il ***** alla ditta del *****) datata 4.6.1980 e riportata nei relativi registri sotto la stessa data, era stata registrata nel libro giornale soltanto il 31.12.1980;

- 2) il pagamento del prezzo, secondo il ***** effettuato mediante molteplici compensazioni, risulta eseguito per contanti il 31.12.1980;
- 3) il cespite costituito dalla gru che si assume venduta non era mai stato cancellato dal relativo libro della stessa impresa *****;
- 4) che il contratto 4.2.1980 era stato esteso in realtà il giorno successivo all'incidente;
- 5) che era stato il ***** per sua stessa ammissione a scegliere al ***** l'avvocato e a pagare il relativo onorario.

Da tali circostanze dunque è agevole desumere che il ***** risponde dei danni quanto meno perché egli *diede al ***** la gru avente caratteristiche di insicurezza e pericolosità più sopra evidenziate, caratteristiche che non potevano non essere a lui ben note.*

La difesa del ***** contesta tali conclusioni sotto due distinti profili: il primo attiene al fatto che la vittima in realtà era un dipendente del ***** e il secondo al fatto che egli avrebbe consegnato la gru al ***** nell'ambito di un rapporto di appalto concluso con il ***** dalla ***** , società di cui egli era amministratore; sicché solo tale società avrebbe dovuto rispondere dei danni in questione. Entrambi tali profili devono essere disattesi.

Con riferimento al primo va rilevato come nel caso in esame l'I.N.A.I.L. abbia agito ex art. 1916 cod. civ. e che tale disposizione non limita la responsabilità ai datori di lavoro; sicché in concreto al fine di accertare la sussistenza di detta responsabilità è necessario applicare le ordinarie regole civilistiche e non già i principi propri della materia giuslavoristica.

Con riferimento al secondo va posto in evidenza come la sussistenza del rapporto organico tra ***** e la predetta società ***** non esclude che il

***** stesso debba rispondere personalmente della propria condotta illecita nei confronti dei terzi ex art. 2395 cod. civ..

Va ora posto in evidenza come il ***** debba concorrere, ex art. 2055 cod. civ., con il ***** nella responsabilità rispetto alla domanda proposta dall'I.N.A.I.L.; sicché entrambi i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento di quanto dovuto all'I.N.A.I.L.

Giova, invero rilevare come la difesa del ***** non possa utilmente invocare il principio di diritto che sancisce il divieto di introdurre nuove domande nel corso del giudizio (la domanda di condanna del ***** , infatti, è stata formulata dall'I.N.A.I.L. solo all'atto di precisare le conclusioni).

L'efficacia di tale principio infatti deve ritenersi paralizzata da quell'altro in forza del quale *allorché il convenuto chiami in causa il terzo deducendo che questi è il soggetto tenuto a rispondere alla pretesa dell'attore, la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico* (cfr., *ex plurimis*, Cass. Sez. 3, 31/7/2002, n. 11371).

Attraverso le produzioni documentali l'istituto attore ha dimostrato di avere subito in conseguenza del sinistro "de quo", un esborso pari a Lire 129.215.270 al primo gennaio 2001.

Esso, pertanto chiede la condanna dei convenuti al pagamento di detta somma oltre rivalutazioni I.S.T.A.T. e gli interessi di legge.

Poiché la surrogazione dell'assicuratore ai sensi dell'art.1916 cod. civ. nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, fino a concorrenza dell'indennità pagata, trova esclusivo limite nella somma che il terzo debba, in concreto, per il risarcimento del danneggiato (cfr. Cass. 25.11.1988 n.6339) si impone la

determinazione dell'ammontare dei danni patrimoniali al cui risarcimento i convenuti sarebbero tenuti nei confronti dei familiari di *****.

Orbene, dalle produzioni documentali è stato possibile accertare che nell'anno anteriore alla morte ***** percepiva una retribuzione oraria pari a Lire 3.755; il che autorizza a ritenere che egli percepisse, presuntivamente, un reddito annuo pari a Lire 7.510.000 (Euro 3.758,59; somma ottenuta moltiplicando il reddito unitario per 2.000 ore) e un reddito mensile di Euro 298,35 per 13 mensilità. Tale conclusione può ritenersi conforme al vero anche in virtù della pratica, piuttosto diffusa nell'edilizia, del c.d. lavoro in nero, nella quale è incorso, sicuramente, anche il *****; il che esclude che possa attribuirsi un valore insuperabile alla produzioni documentali attestanti le ore di lavoro denunciate ai fini contributivi, potendo viceversa ritenere attendibili le deposizioni secondo cui il ***** lavorava pressoché continuativamente per tutto l'anno (cfr. deposizioni rese da ***** e *****).

Giova al riguardo evidenziare come nei confronti della teste ***** non sussistesse l'incapacità a deporre invocata dalla difesa del ***** , risultando la stessa al più portatrice di un irrilevante interesse di mero fatto rispetto alle pretese azionate dall'I.N.A.I.L. (cfr Cass. Sez. L. 20/3/1999, n.2618).

Può poi ritenersi acquisita la prova che il ***** avrebbe destinato al mantenimento dei propri familiari conviventi il 50% circa della propria retribuzione.

Al riguardo va evidenziato come dalle produzioni documentali e dai testi escussi nel corso del giudizio sia stato possibile accertare:

- che ***** , al momento dl decesso, conviveva con i genitori e la sorella *****;
- che l'unica fonte di reddito del nucleo familiare era costituita, oltre al salario percepito da ***** , dalla pensione del padre ***** , di Lire 185.000 mensili

(pari, ai valori attuali a Lire 800.000, cifra ottenuta moltiplicando la somma iniziale per il coefficiente di rivalutazione I.S.T.A.T. dei redditi delle famiglie, degli operai e degli impiegati);

- che tale pensione era peraltro insufficiente a consentire la sussistenza del nucleo familiare.

Ciò posto deve anche presumersi, secondo *l'id quod plerumque accidit*, che ***** avrebbe contribuito alle esigenze del nucleo familiare dei propri genitori per altri sei anni dopo il decesso: dopo tale periodo verosimilmente egli avrebbe iniziato una vita autonoma.

Ne consegue che egli avrebbe versato ai propri familiari la somma di Euro 11.635,65, secondo i valori dell'epoca.

Poiché l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, la somma in parola è pari, ai valori attuali a euro 37.936,87, somma ottenuta moltiplicando l'importo originario di Euro 11.635,65 per il coefficiente di rivalutazione dei crediti calcolati sulla base degli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (3,2604). E' opportuno al riguardo precisare che tale indice è stato individuato per la sua attitudine a consentire un'equa rivalutazione del complesso delle somme che ***** avrebbe versato nel periodo in questione.

Non vi è dubbio che gli eredi avrebbero avuto diritto anche ad ottenere una somma a titolo di risarcimento del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria, secondo i principi posti dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n 1712.

Tale danno ammonta a Euro 38.780,00 somma (cifra arrotondata) calcolata applicando un tasso annuo medio del 6% per il periodo di ritardo compreso tra la data degli esborsi e la data della decisione.

Con decorrenza dalla data della decisione sarebbero spettati ai familiari del ******, sino al saldo, gli ulteriori interessi in misura legale computati sulle complessive somme dovute a titolo risarcitorio.

Tanto premesso ne consegue che i familiari di ****** avrebbero avuto diritto di percepire dai convenuti la somma complessiva di euro 76.716,87 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre gli interessi dalla data della decisione al saldo.

Va ora rilevato come al primo gennaio 2001 l'I.N.A.I.L. aveva versato la somma di euro 66.735,00.

Poiché anche l'obbligazione risarcitoria in favore dell'I.N.A.I.L. costituisce debito di valore, l'importo che i convenuti dovrebbero versare a detto istituto sarebbe di Euro 77.225,74, ottenuta moltiplicando l'importo di 66.735,00 per il coefficiente di rivalutazione dei crediti calcolati sulla base degli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (1,1572).

Poiché detto importo di Euro 77.225,74 risulta maggiore di quello che i convenuti avrebbero dovuto versare ai familiari del ******, ne consegue che i detti convenuti devono essere condannati al pagamento, in favore dell'I.N.A.I.L. della somma di Euro 76.717,28 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre gli interessi dalla data della decisione al saldo.

I convenuti soccombenti devono essere condannati in solido al rimborso, in favore dell'I.N.A.I.L., delle spese del giudizio.

Occorre ora esaminare la domanda di regresso formulata da ****** nei confronti di ******.

Va al riguardo evidenziato come al fine di statuire su tale domanda occorra procedere all'accertamento dell'apporto fornito dalla condotta di ciascun convenuto al processo causale che ha determinato l'evento dannoso.

Giova al riguardo evidenziare come in realtà, alla luce dei predetti accertamenti compiuti in sede penale, deve ritenersi che i convenuti abbiano contribuito in egual misura alla determinazione dell'evento;

sicché in concreto il ***** deve essere condannato a tenere indenne il ***** nella misura del 50% dell'importo globale delle stesse, ivi incluso l'importo dovuto a titolo di rimborso delle spese del giudizio.

Nell'ambito del rapporto interno tra ***** e ***** deve essere disposta la compensazione fra le parti delle spese del giudizio; il che si giustifica alla luce del complessivo esito della lite.

Occorre ora prendere in esame la domanda di risarcimento formulata dai congiunti di *****.

Va al riguardo evidenziato come agli stessi compete esclusivamente il danno non patrimoniale, avendo essi già percepito quanto di loro spettanza a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per effetto delle somme versate dall'I.N.A.I.L..

Va allora chiarito che in via generale il danno non patrimoniale si compendia nella triplice accezione del danno morale soggettivo, quale mero dolore o patema d'animo interiore: del danno biologico, consistente nella lesione all'integrità psico-fisica accertabile in sede medico-legale, del c.d. danno esistenziale, duale pregiudizio del fare reddituale del soggetto, determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare, conseguente alla ingiusta violazione di valori essenziali costituzionalmente tutelati della persona (cfr. Cass. Sez. 3, 12/6/2006, n.13546).

Ciò posto pare opportuno pervenire ad una determinazione unitaria di tutte le tre voci di danno; il che si giustifica anche in relazione alla carenza di allegazioni delle parti in

ordine alle specifiche circostanze idonee a descrivere l'eventuale alterazione in negativo causata alla vita degli attori dall'evento luttuoso dedotto in giudizio e alla modesta incidenza, ai fini risarcitori, del danno biologico spettante *iure hereditatis* agli attori (va, invero rilevato come lo spazio temporale intervenuto tra la data dell'infortunio e il decesso sia stato di poche ore).

Ciò posto e facendo ricorso ai criteri di liquidazione del danno morale già in uso presso questo tribunale, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto (età della vittima; età dei genitori della stessa vittima; convivenza tra gli attori e la vittima; modalità di determinazione dell'evento), deve ritenersi che il danno in parola ammonti a Euro 100.000,00 in favore di ciascun genitore e di Euro 30.000 in favore della sorella ***** , somme tutte determinate secondo i valori attuali.

Ciò detto, deve ora osservarsi come risulti pacifico che gli attori abbiano ricevuto da ***** , in data 14/10/1992, la somma di Lire 10.000.000 (Euro 5.164,57), a titolo di provvisoria sulla somma dovuta.

Ciò premesso, può presumersi che tale somma equivalga ai valori attuali, alla somma di Euro 7.676,10 (cifra determinata attraverso l'applicazione del coefficiente di rivalutazione calcolato sulla base degli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati relativo a tale data, pari a 1,4863). Poiché deve presumersi che tale somma sia stata acquisita da ***** , deve concludersi che il credito di quest'ultimo per il danno in parola è pari a Euro 92.323,90.

Gli attori ***** hanno chiesto che venisse loro riconosciuta una somma a titolo di risarcimento del danno da ritardato adempimento.

Tale domanda è fondata risultando la stessa conforme ai principi posti dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n.1712.

Tale danno ammonta a Euro 102.000,00 (cifra arrotondata) in favore di ciascun genitore e di Euro 30.670,00 somma (cifra arrotondata) in favore di *****, somme calcolate applicando un tasso annuo medio del 6% per il periodo di ritardo compreso tra la data dell'evento dannoso e la data della decisione.

Ai fini del calcolo della somma effettivamente dovuta a titolo di danno da ritardato adempimento occorre peraltro misurare, con gli stessi criteri di cui sopra, la potenziale fruttuosità dell'acconto suddetto. Poiché la voce in parola ammonta, relativamente al versamento di Euro 5.164,57, a Euro 5.900,00 (cifra arrotondata), ai fini del calcolo del ritardato adempimento occorre detrarre tale voce dal lucro cessante calcolato sull'integrale ammontare dei danni subiti, residuando una differenza di Euro 96.100,00 in favore di *****.

Va poi rilevato:

- come non possa essere disposta la consulenza tecnica dedotta in via subordinata nell'interesse dei *****, non avendo questi neppure allegato le patologie che il consulente avrebbe dovuto accertare;
- come non possa essere ammessa la prova per testi dedotta nell'interesse del convenuto *****, vertendo essa su fatti già accertati in sede penale e insuscettibili di revisione in questo giudizio.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

E' già stato posto in evidenza come entrambi i convenuti debbano ritenersi responsabili in egual misura dei danni subiti dagli attori; il che comporta che ciascuno di essi deve essere condannato a tenere indenne l'altro, nella misura del 50% dell'importo globale delle stesse, ivi incluse quanto dovuto a titolo di rimborso delle spese, ivi incluse quanto dovuto a titolo di rimborso delle spese del giudizio.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio nel rapporto tra i convenuti.

Per questi motivi

il giudice

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza,

A) nel rapporto processuale tra I.N.A.I.L. da una parte e ***** e ***** dall'altra,

1. condanna in solido ***** e *****, al pagamento, in favore dell'I.N.A.I.L. della somma di Euro 76.717,28, oltre gli interessi dalla data della decisione al saldo;

2. condanna, in solido ***** e ***** al rimborso, in favore dell'I.N.A.I.L. delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 11.010,00, di cui Euro 3.300,00 per diritti e Euro 7.500,00 per onorari, oltre spese generali I.V.A. e maggiorazioni di legge;

3. condanna ***** a tenere indenne ***** in ragione del 50% dell'importo di cui ai punti che precedono;

4. dispone la compensazione delle spese nel rapporto tra ***** e *****;

B) nel rapporto tra ***** e ***** da una parte e ***** e ***** dall'altra;

1. condanna ***** e *****, in solido fra loro al pagamento, in favore di *****,

- della somma di Euro 92.323,90 titolo risarcitorio;

- della somma di Euro 96.100,00 a titolo di risarcimento del danno da ritardato adempimento;

- degli interessi sulle predette somme dalla data della decisione al saldo;

2. condanna ***** e *****, in solido fra loro al pagamento, in favore di ***** e *****, quali eredi di *****,

- della somma di Euro 100.000,00, titolo risarcitorio;
- della somma di Euro 102.000,00 a titolo di risarcimento del danno da ritardato adempimento;
- degli interessi sulle predette somme dalla data della decisione al saldo;

della somma:

3. condanna ***** e *****, in solido fra loro al pagamento, in favore di *****,

- della somma di Euro 30.000,00, titolo risarcitorio;
- della somma di Euro 30.670,00 a titolo di risarcimento del danno da ritardato adempimento;
- degli interessi sulle predette somme dalla data della decisione al saldo;

della somma;

4. condanna ***** e *****, in solido fra loro al rimborso, in favore di ***** e *****, anche quali eredi di ***** , delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 14.232,86 di cui Euro 3.351,80 per diritti e Euro 10.667,50 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e maggiorazioni di legge;

5. condanna ***** a tenere indenne ***** in ragione del 50% dell'importo di cui ai punti che precedono;

6. condanna ***** a tenere indenne ***** in ragione del 50% dell'importo di cui ai punti che precedono;

7. dispone la compensazione delle spese nel rapporto tra ***** e *****.

Cagliari, 4 febbraio 2008.

Il giudice

(G.Sanna)